



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 24.03.2020

Info/39(R)/03.20/CORONAVIRUS :ATTIVITA' CHIUSE E CONSENTITE DPCM
22 MARZO 2020 E PROVVEDIMENTI REGIONALI

CORONAVIRUS: INTESI CONTENUTI DPCM 22 MARZO 2020. ATTIVITA' PRODUTTIVE CHIUSE E QUELLE CONSENTITE. I SINGOLI PROVVEDIMENTI DI URGENZA REGIONALI (MARCHE, EMILIA ROMAGNA LOMBARDIA)

Facciamo seguito al susseguirsi di news flash per ritornare a fare ordine sull'argomento

Nel **Decreto 22 marzo 2020** recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.*" (in allegato la versione in GU) allo scopo di contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, dispone

- **(Art 1 lett.a) la chiusura di tutte le attività produttive, industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al Dpcm stesso, per le quali non è necessario compiere nessun adempimento formale"** .
Tra le attività consentite, citiamo quelle di maggiore interesse per il settore, quali: **gestione delle reti fognarie, attività di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti; recupero dei materiali, attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti; trasporti terrestri, aerei e marittimi, attività di pulizia e disinfestazione; attività di imballaggio e confezionamento conto terzi; fabbricazione di imballaggi, di carta, di prodotti chimici, di materie plastiche, di macchine per l'industria della carta e cartone, delle materie plastiche e della gomma; ; attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali.**

- **(Art. 1 lett. d) quelle funzionali** ad assicurare la continuità delle filiere la cui attività rientra tra quelle consentite dall'allegato 1, nonché dei servizi di

pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), **possono continuare ad operare previa comunicazione al Prefetto** della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.

Le imprese le cui attività non sono **sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure** per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 tra il Governo e le parti sociali Ricordiamo a riguardo anche il Protocollo 19 marzo 2020 sottoscritto dalle Parti Sociali del settore servizi ambientali

- *(art.1 lett e e lett. g)* Sono inoltre **consentite tutte le attività che erogano servizi di pubblica utilità nonché servizi essenziali** ai sensi delle Legge n. 146/1990, **nonché le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo**, previa comunicazione, per queste ultime, che dall'interruzione dell'attività derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso.
- *(Art. 1 lett. f)* E' sempre consentita l'attività di produzione, trasporto commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari

(Art. 1 p.4) **Le attività produttive oggetto di sospensione devono completare le operazioni necessarie alla sospensione entro il 25 marzo p.v.** (compresa la spedizione delle merci) ma possono proseguire la propria attività se organizzate in modalità di "lavoro agile".

(Art.1 lett b) Il Dpcm vieta **inoltre gli spostamenti delle persone fisiche** con mezzi di trasporto pubblici e privati in comuni diversi rispetto a quello in cui si trovano salvo per "*comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute*". Di analogo contenuto l'ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2020 pubblicata sulla G.U. n. 75 del 22 marzo 2020.

(Art. 2) Le disposizioni del Dpcm entrano **in vigore dal 23 marzo 2020 e sono efficaci sino al 3 aprile 2020**. Le stesse si applicano unitamente alle disposizioni previste dal DPCM 11 marzo 2020 (v. circolare associativa n. 062/2020) e all'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, che sono entrambe prorogate al 3 aprile 2020 (in allegato alla presente).

Limitazioni ancora più stringenti per contrastare la diffusione del coronavirus sono state dettate da diverse regioni e, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, Si segnala:

- **REGIONE MARCHE**- Ordinanza n. 13 del 21 marzo 2020 (che dispone misure in deroga per la gestione e smaltimento di rifiuti urbani provenienti da locali e abitazione di soggetti positivi al Covid-19 e in quarantena, che debbono essere destinati a trattamento termico o discarica senza alcun preventivo trattamento, e per

tutti i restanti rifiuti urbani residui alla raccolta differenziata (RUR) lo smaltimento in discarica in deroga alle vigenti autorizzazioni)

- **REGIONE EMILIA ROMAGNA** – Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 20 marzo 2020 che dispone in particolare sulla gestione dei rifiuti sul territorio (pianificazione dei flussi di rifiuti urbani indifferenziati e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento; procedimenti di autorizzazione e disciplina in deroga alle autorizzazioni per gli stoccaggi)

- **REGIONE LOMBARDIA** - Ordinanza n. 515 del 22 marzo 2020 (che integra e modifica l'Ordinanza regionale n. 514 del 21 marzo 2020), in vigore dal 23 marzo 2020 fino al 15 aprile 2020, chiarisce per quanto attiene alle amministrazioni pubbliche, alle funzioni sanità, agli enti pubblici non economici regionali e locali, nonché ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative, quali siano da considerare servizi essenziali e di pubblica utilità, riportando tra questi raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali e produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;

- **REGIONE PIEMONTE** - Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 34 del 21 marzo 2020 efficace fino al 3 aprile, garantisce la prosecuzione delle attività di gestione rifiuti, di cui all'art. 183 comma 1 lettera n) del D.lgs. 152/06, relative a raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti, sia urbani che speciali, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario, in quanto esse costituiscono attività di pubblico interesse ai sensi dell'art. 177, comma 2 del D.lgs. 152/06;

In allegato il testo del DPCM 22 marzo 2020 e Decreto delle Regione Emilia Romagna e l'Ordinanza della Regione Marche.